



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## SPECIALE

## DECRETO-LEGGE N. 91 DEL 24/6/14

**“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE, NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA”  
(G.U. N.144 DEL 24/6/14)**

**ENTRATA IN VIGORE: 25/6/14**

<p><b>Credito d’imposta per imprese agricole e PMI che potenziano il commercio elettronico</b> È previsto un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d’imposta in corso al 31/12/14 e nei 2 successivi, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● le imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE;</li> <li>● le piccole e medie imprese (definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/8/08), che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.</li> </ul>	<p>Art. 3, co. 1, 2 e 6</p>
<p><b>Utilizzo</b> - il credito d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso;</li> <li>● è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997;</li> <li>● non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir.</li> </ul> <p><b>Applicazione</b> - condizioni, termini e modalità applicative dell’agevolazione sono rimesse ad un emanando decreto interministeriale.</p> <p>Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE.</p>	
<p><b>Credito d’imposta per imprese agricole e PMI che investono in tecnologie e cooperazione</b> È previsto un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d’imposta in corso al 31/12/14 e nei 2 successivi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● le imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE;</li> <li>● le piccole e medie imprese (definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6/8/08) che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I.</li> </ul>	<p>Art. 3, co. 3, 4 e 6</p>

## Special Assist

**Utilizzo** - il credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997;
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5 Tuir.

**Applicazione** - condizioni, termini e modalità applicative dell'agevolazione sono rimesse ad un emanando decreto interministeriale.

Il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE.

**Incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura**

Istituito un incentivo per i datori di lavoro imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che assumono lavoratori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato. L'incentivo, pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi ed è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti.

Art. 5, co. 1,  
3, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 10

Requisiti del contratto di lavoro a tempo determinato	Requisiti dei lavoratori
<ul style="list-style-type: none"> <li>● durata almeno triennale;</li> <li>● occupazione minima per il lavoratore di 102 giornate all'anno;</li> <li>● redatto in forma scritta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● età compresa tra i 18 ed i 35 anni;</li> <li>● privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;</li> <li>● privi di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado.</li> </ul>

Le assunzioni devono essere effettuate tra l'1/7/14 e il 30/6/15 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.

L'Inps comunicherà entro 60 giorni dal 25/6/14 sul proprio sito internet la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo.

L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziare, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande).

**Meno deduzioni dalla base imponibile Irap per i produttori agricoli**

Per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'art. 34, co. 6 D.P.R. n. 633/1972, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero, le deduzioni di cui al co. 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 si applicano, nella misura del 50% degli importi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.

Art. 5, co. 13 e  
14

## Special Assist

<p><b>Deduzioni co. 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 da ridurre al 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;</li> <li>● un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (deduzione alternativa a quella di cui al numero 2);</li> <li>● i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.</li> </ul>	
<p><b>Applicazione</b> - la disposizione si applica, previa autorizzazione della Commissione europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13; essa non rileva ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13 secondo il criterio previsionale.</p>	
<p><b>Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani</b>  <b>Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis, una detrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli;</li> <li>● entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto;</li> <li>● fino a un massimo di euro 1.200 annui.</li> </ul> <p>La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'Irpef è calcolato senza tenerne conto delle disposizioni di cui sopra.</p>	<p><i>Art. 7, co. 1 e 2</i></p>
<p><b>Terreni non coltivati: scompare la riduzione del reddito dominicale in caso di mancata coltivazione</b>  <b>Abrogata la disposizione di cui all'art. 31, co. 1, Tuir la quale prevedeva che se un fondo rustico costituito per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30%.</b></p>	<p><i>Art. 7, co. 3</i></p>
<p><b>Reddito agrario e dominicale: rivalutazione ai fini delle imposte sui redditi</b>  <b>Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 15% per i periodi di imposta 2013 e 2014;</li> <li>● 30% per il periodo di imposta 2015;</li> <li>● 7% a decorrere dal periodo di imposta 2016.</li> </ul> <p>Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 5% per i periodi di imposta 2013 e 2014;</li> <li>● 10% per il periodo di imposta 2015.</li> </ul> <p>L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3, co. 50, legge n. 662/1996. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle suddette disposizioni.</p>	<p><i>Art. 7, co. 4</i></p>

<p><b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi</b>  <b>Concesso un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella ATECO realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti (con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 25/6/14 e fino al 30/6/15,</b></p>	<p><b>Art. 18</b></p>
<p><b>Applicazione</b> -il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività al 25/6/14, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai 5 anni. Per le imprese costituite successivamente al 25/6/14 il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.</p> <p><b>Utilizzo</b> - il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● va ripartito nonché utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato;</li> <li>● non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5 Tuir;</li> <li>● è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997;</li> <li>● non è soggetto al limite di cui al co. 53 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro previsto, seppure con qualche eccezione, per i crediti d'imposta scaturenti dal quadro RU di Unico).</li> </ul> <p>La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dall'1/1 del 2° periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.</p> <p><b>Revoca</b> - il credito d'imposta è revocato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del 2° periodo di imposta successivo all'acquisto;</li> <li>● i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art. 43, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.</li> </ul>	
<p><b>Modifiche alla disciplina ACE (aiuto crescita economica)</b>  <b>In alternativa al riporto in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi, per la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è possibile fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli artt. 11 (scaglioni di reddito) e 77 (27,5%) del Tuir.</b>  <b>Utilizzo del credito d'imposta - in diminuzione dell'Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.</b>  <b>Incrementata del 40% la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati UE o SEE, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i 2 successivi. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. Tale ultima disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/14, si applica alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dal 25/6/14 ed è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.</b></p>	<p><b>Art. 19</b></p>

## Special Assist

<p><b>Modifica ai criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso (art. 2437 ter c.c.)</b>  <b>Il valore di liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso è determinato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni;</li> <li>facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, per le azioni quotate in mercati regolamentati.</li> </ul>	Art. 20, co.3
<p>Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio;</li> <li>criteri di rettifica;</li> <li>altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.</li> </ul> <p>Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri suindicati, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p>	
<p><b>Determinazione del capitale nella trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500 ter)</b>  <b>Nei casi di trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo;</li> <li>deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel caso di S.r.l., dell'art. 2465.</li> </ul>	Art. 20, co.5
<p><b>Ridotto l'ammontare minimo del capitale sociale della S.p.A. (Art. 2327 c.c.)</b>  <b>La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 euro.</b></p>	Art. 20, co, 7
<p><b>Sindaco e revisione legale dei conti nelle S.r.l. (art. 2477 c.c.)</b>  <b>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</li> <li>controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</li> <li>per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati dal co.1 dell'art. 2435-bis.</li> </ul> <p>Abrogata, invece, la disposizione che prevedeva l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A. .</p>	Art.20, co. 8
<p><b>Obbligazioni detenute da investitori qualificati: non si applica la ritenuta alla fonte se non sono negoziate</b>  <b>La ritenuta alla fonte di cui al co 1 dell'art. 26 D.P.R. 600/1973, non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari (qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate) detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 d.lgs. n. 58/1998.</b></p>	Art. 21, co.1

## Special Assist

<p><b>Obbligazioni detenute da OICR: non si applica la ritenute se le quote sono detenute da investitori qualificati</b></p> <p>La ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e delle cambiali finanziarie corrisposti a OICR, istituiti in Italia o in uno Stato UE, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati (la composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo);</li> <li>● agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130/1999, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie.</li> </ul>	Art. 21, co. 2
<p><b>Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese: non si applica la ritenuta alla fonte</b></p> <p>La ritenuta alla fonte di cui al co. 5 dell'art. 26 D.P.R. n.600/1973 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● enti creditizi stabiliti negli Stati UE;</li> <li>● imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati UE;</li> <li>● OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati UE o SEE inclusi nella white list.</li> </ul>	Art. 22, co.1
<p><b>Operazioni esenti da registro, bollo, ipotecarie/catastali e concessioni governative.</b></p> <p>Esenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● dall'imposta di registro;</li> <li>● dall'imposta di bollo;</li> <li>● dalle imposte ipotecarie e catastali;</li> <li>● dalle tasse sulle concessioni governative,</li> </ul> <p>oltre alle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine, anche le successive cessioni dei relativi contratti o crediti e i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi.</p>	Art. 22, co. 2
<p>Le agevolazioni previste per il settore del credito dal D.P.R. n. 601/1973 (esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, possibilità di optare per l'imposta sostitutiva) si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati UE o OICR costituiti negli Stati UE o SEE inclusi nella white list.</p>	